

valorizzazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, al superamento degli squilibri economici presenti nelle diverse zone del territorio provinciale ed alla valorizzazione delle specifiche vocazioni territoriali; i soggetti coinvolti nella programmazione provinciale oltre alla Provincia, sono i Comuni, le Comunità montane, la Camera di Commercio e gli altri enti pubblici e l'art. 5 individua gli strumenti di programmazione più importanti ovvero: - 1) il *programma di sviluppo provinciale e il relativo documento di attuazione*, 2) il *piano urbanistico provinciale*, 3) il *bilancio pluriennale e annuale* della Provincia, 4) i *patti territoriali*, 5) i *piani e programmi previsti dalle leggi provinciali di settore*, 5) i *programmi di gestione* definiti ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale n. 7/1997. 6) *i progetti*.

I Patti Territoriali, in particolare, sono accordi fra pubblico e privati finalizzati principalmente allo sviluppo di aree territoriali delimitate a livello sub-provinciale, da realizzare mediante il coordinamento degli interventi nell'ambito degli strumenti normativi esistenti.

Tali accordi sono volti a favorire una crescita delle aree interessate basata su politiche di promozione della competitività e dell'occupazione, coerenti con le prospettive di sviluppo sostenibile²⁴.

Per quanto concerne la programmazione settoriale, realizzata per mezzo dei programmi di gestione, essa deve predisporre in armonia con il

²⁴ art. 12/ter della Legge Provinciale n. 4/1996 Il patto territoriale è l'accordo promosso da enti locali, dalla Provincia, da parti sociali, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese società finanziarie e Istituti di credito, rivolto ad attuare un programma di interventi caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale ed eco-sostenibile, costituente fondamentale espressione del principio del patnerariato sociale. Esso rappresenta il mezzo per attuare un complesso integrato di interventi, anche di tipo Infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitato a livello sub-provinciale, da realizzare mediante il miglior coordinamento degli interventi nell'ambito degli strumenti normativi esistenti. Il patto rappresenta inoltre lo strumento di raccordo fra gli interventi di una pluralità di soggetti pubblici, finalizzati allo sviluppo integrato e al miglioramento della qualità e della produttività dei servizi pubblici.

2. Il patto territoriale è altresì uno strumento di attuazione della riforma istituzionale per il decentramento della pubblica amministrazione. Nell'istituzione delle priorità di cui al comma 12, sono privilegiati i patti tra i cui sottoscrittori figurano i soggetti che la legge provinciale indica come forme istituzionali per la gestione avviata delle funzioni amministrative negli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni trasferite o sub-delegate ai comuni.

3. Ciascun patto territoriale indica:

- a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale cui è finalizzato e il suo raccordo con le linee generali della programmazione provinciale;
- b) i soggetti sottoscrittori;
- c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione dell'accordo;
- d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;
- e) il piano finanziario, i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e le attività da realizzare, con l'indicazione dell'eventuale concorso dei privati e del sistema creditizio nonché di eventuali risorse comunitarie e statali;
- f) la valutazione economico-finanziaria degli eventuali investimenti infrastrutturali

Programma di Sviluppo Provinciale e con il relativo documento di attuazione, rivestendo, nell'ambito della programmazione provinciale, una posizione gerarchica subalterna nei confronti del predetto Programma e degli obiettivi e indicazioni nello stesso contenuti.

2.2. Documenti ed indirizzi programmatici.

Il principale documento programmatico dell'Amministrazione provinciale è senza dubbio il Programma di sviluppo provinciale (di seguito nominato P.S.P.) in quanto è lo strumento di programmazione che determina, con riferimento alla legislatura, gli obiettivi da raggiungere per lo sviluppo economico ed il riequilibrio sociale nonché gli strumenti necessari per il loro raggiungimento.

Nel dettaglio il P.S.P. evidenzia quelli che sono gli aspetti principali della situazione economica dell'intera Provincia, ne descrive il quadro finanziario, stabilendo gli obiettivi dell'azione dell'amministrazione provinciale, le priorità ed i criteri attuativi, sulla base delle linee guida delle politiche pubbliche provinciali tracciate nel Programma di legislatura. Quest'ultimo strumento di programmazione è stato introdotto dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia"²⁵, e contiene quelli che sono gli obiettivi e le azioni di governo presentati dal Presidente della Provincia nella prima seduta del neo eletto Consiglio Provinciale, e dei quali deve rendere conto in termini di evoluzione ed attuazione, alla collettività.

Il predetto Programma riveste, quindi, particolare importanza in quanto costituisce il punto di continuità tra il nuovo PSP per la XIII legislatura e il precedente, approvato nel corso del 2002 con delibera n. 881 del 24 aprile, che è rimasto in vigore fino all'adozione del nuovo e, quindi, per i primi cinque mesi dell'esercizio considerato.

Il vigente PSP per la XIII legislatura, il cui schema è stato adottato con la delibera della Giunta provinciale n. 2329 del 28 ottobre 2005, è stato definitivamente approvato con la deliberazione n. 1046 del 29 maggio 2006.

Tra l'approvazione dello schema e l'approvazione del testo definitivo è intervenuta una lunga fase di consultazioni²⁶ di tutti i soggetti interessati

²⁵ Pubblicato sul Bollettino Ufficiale 11 marzo 2003, n. 10, suppl. n. 1

²⁶ Lo schema di PSP, approvato nell'ottobre del 2005, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della

alla realizzazione dello stesso programma; fase che è stata possibile in ragione dell'ampia pubblicità data dall'amministrazione provinciale al documento facilmente accessibile da parte di tutti gli interessati che volessero formulare proposte di modifiche o integrazioni.

Il nuovo PSP si pone in linea di continuità con quanto avviato dal precedente, confermandone sia i principi di responsabilità e sussidiarietà che le scelte ed azioni poste in essere.

Anche gli assi strategici risultano riconfermati anche se "riaggregati" in quattro assi a contenuto politico-programmatico e organizzativo - procedurale²⁷.

In base a quanto disposto dal regolamento approvato con D.P.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. e s.m.i. sono stati aggiornati nel corso del 2006 i Piani pluriennali di settore per gli investimenti pubblici per la XIII Legislatura avviati agli inizi del 2004.

Ruolo fondamentale nella definizione di un corretto programma di gestione del territorio è rivestito dal Piano Urbanistico Provinciale (di seguito nominato P.U.P.).

L'iter di approvazione P.U.P., attualmente in vigore, ha avuto inizio formalmente e tecnicamente con l'adozione del Documento preliminare, da parte della Giunta Provinciale in forza della deliberazione n. 2187 del 24 settembre 2004.

Tale documento è stato trasmesso ai comuni ed ai comprensori, affinché potessero presentare le proprie osservazioni, delle quali è stato tenuto conto in sede di stesura definitiva. I lavori di predisposizione ed elaborazione, coordinati dal Dipartimento Urbanistica e ambiente, hanno visto l'apporto di tutte le strutture provinciali competenti nella gestione del territorio, come emerge anche dalla lettura della deliberazione²⁸ con la quale è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro interdipartimentale per la revisione dello stesso documento di programmazione .

Regione e depositato in copia presso la Provincia affinché fosse consultabile anche da parte di comuni e comunità montane che avevano facoltà, come tutti gli altri soggetti interessati, di formulare, entro trenta giorni, le proprie osservazioni e proposte sul documento. La bozza, come previsto dalla vigente normativa, ha acquisito il parere della competente Commissione consiliare, espresso in data 18 maggio 2006, ed il testo emendato parzialmente sulla base delle osservazioni formulate in corso di consultazioni ha ottenuto l'approvazione finale il 29 maggio 2006.

²⁷ I quattro assi risultano essere quello della conoscenza, della competitività, della solidarietà e del lavoro e quello dell'identità e territorio;

²⁸ Deliberazione della Giunta Provinciale n. 56 del 28 gennaio 2005

La stesura definitiva del nuovo P.U.P., basilare strumento di "pianificazione territoriale", è stata adottata, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 - "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" - dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2402 del 17 novembre 2006.

I documenti programmatici generali relativi all'esercizio 2006 che hanno interessato la gestione considerata sono quelli di seguito elencati:

- Documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale, relativo agli anni 2005/2007, redatto ai sensi dell'art. 11/*bis* della legge provinciale n. 4/1996 (che sostituisce la relazione programmatica), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 3 dicembre 2004, n. 2883;²⁹

Per quanto concerne gli anni che vanno dal 2007 al 2009 il nuovo Documento di attuazione del P.S.P. è stato approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2363 del 10 novembre 2006³⁰.

- Relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2006, adottata ai sensi dell'art. 12 Legge Provinciale n. 7 del 14 settembre 1979 "Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento" e nella quale viene illustrata dettagliatamente la manovra economico finanziaria relativa all'esercizio 2006, caratterizzata da tre principali obiettivi di finanza pubblica:

- a) proseguire il processo di revisione della politica finanziaria avviato con la manovra di bilancio per il 2005;
- b) rafforzare le politiche di sostegno allo sviluppo del sistema economico provinciale nell'attuale situazione dell'economia nazionale caratterizzata da contenute prospettive di crescita;
- c) rafforzare gli interventi per la solidarietà sociale e la difesa delle fasce più deboli con la conseguente valutazione in termini di priorità delle politiche sociali e della salute, attraverso il potenziamento delle risorse stanziare in favore del fondo sanitario provinciale nonché con il sostegno delle politiche abitative.

²⁹ Il documento assumeva a riferimento il quadro programmatico risultante dal Programma di Sviluppo provinciale della XII Legislatura sulla base degli otto assi strategici nei quali risultava articolato il citato PSP e teneva conto peraltro delle scelte programmatiche indicate nel Programma della Legislatura del Presidente e dei primi atti di indirizzo via via definiti dalla Giunta nel corso del 2004.

³⁰ Il Documento di attuazione 2007-2009 assume come principale riferimento il nuovo Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) per la XIII legislatura. Pertanto ne rispecchia l'articolazione nei quattro nuovi grandi assi strategici che sono: conoscenza, competitività, solidarietà e lavoro, identità e territorio.

- Programma di gestione 2006 (di seguito indicato P.D.G.), approvato con la deliberazione n. 3009 del 30 dicembre 2005, per quanto concerne la sezione di *programmazione degli interventi diretti*, e con la deliberazione n. 590 del 31 marzo 2006, per quanto riguarda la sezione *obiettivi*. Come già accaduto per l'esercizio precedente in assenza dell'assestamento di bilancio non si è proceduto all'adeguamento del programma di gestione.

La struttura del documento è rimasta pressoché invariata rispetto agli anni precedenti e risulta articolata in: a) obiettivi gestionali; b) programmazione degli interventi diretti e delle attività gestionali; c) ripartizione fra le diverse Strutture delle risorse finanziarie; d) individuazione delle specifiche indicazioni relative alle modalità di gestione contabile e finanziaria dei budget assegnati ai dirigenti. Il programma di gestione rappresenta la specificazione operativa degli interventi e delle azioni individuate nei documenti di programmazione strategica dell'Amministrazione provinciale. Gli obiettivi definiti nel programma di gestione sono inseriti nelle schede di valutazione dei dirigenti, in modo tale da consentire il collegamento tra programmazione per obiettivi e valutazione dei risultati.

Modifiche alla programmazione degli interventi diretti del PDG 2006 sono intervenute nel corso dell'anno 2006 secondo i tempi e con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3375 del 30 dicembre 2002³¹.

³¹ Le variazioni al programma di gestione sono state apportate con le deliberazioni: n. 360 del 3 marzo /2006 (Servizio Ripristino e valorizzazione ambientale), n. 589 del 31 marzo 2006 (Sovrintendenza beni storico -artistici e Comunicazione Istituzionale relazioni esterne), n. 831 del 28 aprile 2006(Ufficio Sport, Ufficio Stampa, Dipartimento Ambiente), n. 1093 del 9 giugno 2006 (Servizio Istruzione, Soprintendenza Beni architettonici, Servizio Vigilanza e promozione attività agricola), n. 1514 del 28 luglio 2006 (Soprintendenza Beni librari e archivistici e Servizio Gestione Strade), n. 1744 del 1 settembre 2006 (Servizio Catasto, Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico, Dipartimento lavori pubblici, trasporto e reti), n. 2046 del 9 ottobre 2006 (Servizio Emigrazione e solidarietà internazionale, Dipartimento Istruzione - ufficio per le politiche di Pari Opportunità -, Servizio Gestione Strade, Servizio Comunicazioni e Trasporti, Servizio Prevenzione Rischi) n. 2211 del 27/10/2006 (Dipartimento Urbanistica e ambiente, Servizio Ripristino e valorizzazione ambientale, Progetto speciale recupero ambientale e urbanistico delle aree industriali), n. 2496 del 24 novembre 2006 (Dipartimento Urbanistica e Ambiente, Dipartimento Turismo, Servizio Catasto, Servizio Opere Stradali, Servizio Attività Culturali, Servizio Bacini Montani, Servizio Sviluppo e innovazione sistema scolastico e formativo), n. 2710 del 15 dicembre 2006 (Servizio Comunicazione Istituzionale e Relazioni esterne, Servizio Scuola dell'infanzia, Soprintendenza beni archeologici, Servizio Emigrazione e solidarietà internazionale, Dipartimento Turismo) e 2807 del 22 dicembre 2006 (Servizio Comunicazione Istituzionale e Relazione esterne);

In ordine alla realizzazione degli obiettivi programmatici contenuti nel Programma di Gestione si espongono nel seguente prospetto i dati di relativi a tre obiettivi:

Obiettivo ³²	Target	Realizzazione del target
Obiettivo 1 Attuazione l.p.n.14/2005 riordino sistema della ricerca	a) predisposizione del programma pluriennale; b) costituzione del comitato tecnico scientifico c) attivazione di nuovi strumenti di intervento	a) il programma pluriennale della ricerca è stato approvato con deliberazione n. 2365 del 10/11/2006; b) il Comitato è stato costituito con delibera n. 236 del 2/2/2006 e si è riunito 9 volte; c) sono stati approvati tre bandi per la realizzazione di progetti di ricerca
Obiettivo 2	Realizzazione del distretto tecnologico energia e ambiente previsto dal PSP	Con delibera n. 297 del 17/2/2006 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica
Obiettivo 3	Proseguire nell'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma con l'Università di Trento volti a rafforzare l'offerta formativa e l'attività di ricerca attraverso l'approvazione ed il monitoraggio del Piano di interventi 2006	Il Piano degli interventi è stato approvato con deliberazione n. 953 del 19 maggio 2006 e sono stati individuati 19 progetti di ricerca Il Piano della ricerca è stato adottato con deliberazione n. 2000 del 29 settembre 2006

2.3. Leggi e provvedimenti caratterizzanti la gestione finanziaria 2006.

La gestione finanziaria provinciale relativa all'esercizio 2006 è stata disciplinata dalle seguenti norme:

- legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (Legge Finanziaria)³³";
- legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 21 concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2006 ed il bilancio pluriennale 2006 - 2008"³⁴;

Si fa presente che non è stato approvato l'assestamento di bilancio, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge di contabilità provinciale³⁵, dal momento che le maggiori risorse derivanti dall'assestamento (definizione dell'avanzo effettivo di amministrazione pari a 322 milioni di euro rispetto al

³² Gli obiettivi individuati sono quelli del Dipartimento programmazione ricerca ed Innovazione

³³ Pubblicata sul B.U. del 3 gennaio 2006, n° 1, suppl. n° 4;

³⁴ Pubblicata sul B.U. del 3 gennaio 2006, n° 1, suppl. n° 5;

³⁵ Il comma 2 cita "La presentazione del disegno di legge di assestamento non è obbligatoria nel caso in cui dalla manovra di assestamento derivino maggiori risorse e le stesse non siano superiori al tre per cento dei volumi finanziari del bilancio iniziale. In tal caso la Giunta provinciale trasmette, entro il medesimo termine di cui al comma 1, al Governo ed al Consiglio provinciale la deliberazione di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente prevista dall'articolo 77, primo comma."

260 milioni presunti) non hanno superato il 3 per cento dei volumi finanziati dal bilancio iniziale (limite pari a 117,30 milioni).

3. Il quadro dei documenti finanziari.

3.1. Legge Finanziaria e bilancio di previsione.

I contenuti della Legge Finanziaria 2006 sono disciplinati dall'art. 26 della legge di contabilità, nel testo novellato dall'art. 8, comma 3, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, che prevede la possibilità per la Giunta provinciale di presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un disegno di legge annuale di adeguamento a legislazione vigente.

I predetti contenuti sono stati ampliati in modo da poter ricomprendere modificazioni di norme che incidono sulla determinazione dei contributi, dei finanziamenti, dei trasferimenti e delle entrate, ivi comprese quelle che autorizzano la costituzione o la partecipazione della Provincia a società di capitali e la proroga o la variazione di termini.³⁶

³⁶ Ai sensi 35 della Legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Legge Finanziaria 2006) è stato integralmente sostituito l'art. 26 della legge di contabilità provinciale in materia di legge finanziaria

Legge finanziaria

1. La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione o di assestamento del bilancio, un disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria provvede alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, per adeguarle agli obiettivi della manovra di finanza pubblica. E' volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
3. La legge finanziaria non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore. Può contenere disposizioni di contenuto ordinamentale o organizzativo negli stretti limiti di quanto previsto da questo comma. Contiene esclusivamente:
 - a) autorizzazioni o riduzioni di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono oneri a carattere pluriennale;
 - b) determinazione delle quote di spesa da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono spese la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
 - c) modificazioni delle norme in vigore che incidono su autorizzazioni di spesa, copertura di oneri, partecipazioni azionarie o garanzie fidejussorie;
 - d) modificazioni testuali delle norme in vigore che incidono su contributi, finanziamenti, trasferimenti ed entrate, comprese quelle che autorizzano la costituzione o la partecipazione della Provincia a società o ad altri soggetti;
 - e) disposizioni inerenti la finanza locale e degli enti collegati alla finanza provinciale
 - f) disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno e dalla manovra di finanza pubblica dello Stato;
 - g) disposizioni sulla dotazione del personale provinciale e del personale insegnante della scuola, sulla determinazione della relativa spesa e la copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
 - h) disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia;
 - i) proroghe o differimenti di termini;
 - j) modifiche o integrazioni testuali delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle leggi statali che vincolano la Provincia, e in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;
 - k) modifiche o integrazioni testuali delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle norme comunitarie, in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;
 - l) abrogazioni espresse di disposizioni provinciali superate, delegificate o non più applicate.
4. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge finanziaria evidenzia anche la conformità delle sue disposizioni alla disciplina di questo articolo, con particolare riguardo alla loro strumentalità

La Legge Finanziaria 2006, è composta da 63 articoli raggruppati per materia in 13 Capi ed è stata approvata con la legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

Si riassumono nei punti di seguito elencati i contenuti di maggior impatto sulla gestione finanziaria considerata :

CAPO I

- **Disposizioni in materia di personale e spese di funzionamento**
- **Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale a tempo indeterminato e relativo limite di spesa (confronti tra art. 4 Legge Finanziaria assestamento 2004, art. 1 della Legge Finanziaria 2005 e art. 4 Legge Finanziaria 2006).**

Nel prospetto seguente vengono messe a raffronto le dotazioni fissate dalla Legge Finanziaria, per l'anno 2006, con quelle dei due esercizi precedenti.

COMPARTO	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
Autonomie locali (dirigenza + personale dipendente)	3.895	3.895 *	4.115
Scuola **	2.165	2.165	2.165
Totale dotazione (escluso personale insegnante della scuola a carattere statale)	6.060	*	
Scuola (personale insegnante della scuola a carattere statale + personale dirigente scolastico)	6.775	6.775	6.775***

*numero di unità, fissato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), equivalenti a quelle stabilite al 31 dicembre 2004 che deve essere integrato con il personale transitato dalla Regione, a far data dal 1° agosto 2004, e diminuito dei posti resisi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento o per mobilità.

**personale non insegnante delle scuole a carattere statale, personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia, personale coordinatore pedagogico e personale assistente educatore.

*** di cui 96 per il personale con qualifica di dirigente scolastico

Il limite di spesa per l'anno 2006 è stato fissato dall'art. 4 della legge finanziaria (ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale n. 7/1997) in euro 293.121.000 euro per il personale provinciale in servizio escluso

alla manovra di finanza pubblica o all'idoneità a realizzare effetti finanziari o di sostegno dell'economia"

il personale insegnante della scuola a carattere statale. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi e attività sulla base di particolari norme di settore. Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge provinciale n. 1/2002 per il personale insegnante della scuola a carattere statale il limite di spesa è fissato in euro 325.662.000, tenendo conto degli oneri per la contrattazione collettiva per il biennio 2006-2007 autorizzati dagli articoli 2, comma 4 della stessa legge finanziaria.

L'onere derivante dalla contrattazione relativa al personale del comparto autonomie locali risulta determinato in euro 3.763.000, l'onere relativo al personale dello stesso comparto con qualifica di direttore risulta fissato in euro 354.000 ed infine l'onere per il personale dei comprensori risulta fissato in euro 1.138.000.

- **Blocco delle assunzioni e riduzione della spesa relativa al personale del comparto autonomie locali (art. 5).** L'art. 5 della legge finanziaria ha stabilito per l'anno 2006 il blocco delle assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali, per la copertura di posti resisi disponibili a seguito dalla cessazione dal servizio per pensionamento, ed ha previsto, inoltre, che la Provincia autonoma di Trento impartisca direttive agli enti funzionali per l'applicazione di questo articolo;

- **Disposizioni per il contenimento delle assunzioni e la riduzione della spesa relativa al personale del comparto del servizio sanitario provinciale (art. 6)**

L'art. 6 della legge finanziaria detta disposizioni nel rispetto dei limiti contenuti nel Patto di Stabilità interno e per la riduzione della spesa per il personale del comparto del servizio sanitario provinciale, disponendo, a tal proposito, che per l'anno 2006 l'Azienda possa procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato nei limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fatte salve le assunzioni di personale infermieristico e, nel caso di nuove funzioni o unità operative, anche del personale medico sanitario necessario.

- **Disposizioni per il contenimento delle spese di organizzazione della Provincia (art.10)**

Al fine di ridurre la spesa tendenziale di funzionamento della Provincia, la Giunta provinciale fissa criteri e modalità per realizzare interventi di razionalizzazione delle strutture provinciali ed, in particolare, per definire un'articolazione organizzativa:

a) delle strutture periferiche dei servizi provinciali fondata su unità organizzative polifunzionali per ambiti territoriali sovra comunali;

b) delle strutture provinciali che, nel triennio 2006-2008, comporti la riduzione a sessanta del numero dei servizi provinciali esistenti alla data del 1° gennaio 2006.

Fino al 31 dicembre 2008, in deroga alla legge provinciale n. 7 del 1997, la soppressione, l'accorpamento o la modifica dei Servizi sono disposti con provvedimento del Presidente della Provincia in attuazione dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta provinciale, ai sensi del comma 1; con il medesimo provvedimento sono approvate le declaratorie delle strutture interessate dalla riorganizzazione. I provvedimenti del Presidente della Provincia sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gli incarichi di sostituzione del dirigente conferiti dalla Giunta provinciale possono avere durata fino alla soppressione, all'accorpamento o alla modifica dei servizi previsti dal comma 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

➤ **Disposizioni per la riduzione e la razionalizzazione delle spese(art. 11)**

Al fine di favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale quali: incarichi di studi o consulenza conferiti a soggetti esterni all'amministrazione; pubblicità e pubbliche relazioni; convegni mostre e manifestazioni e pubblicazioni, l'art. 11 della legge finanziaria prevede che l'autorizzazione in bilancio di tali spese sia disposta nell'ambito di uno o più fondi destinati prevalentemente alla copertura di tali spese e che la Giunta provinciale, individuate le spese rientranti nelle predette tipologie, emani le necessarie direttive per il loro contenimento e razionalizzazione, fissando le modalità per la loro

programmazione e gestione, improntate a criteri di sobrietà ed essenzialità.

CAPO II

➤ **Disposizioni in materia di finanza pubblica**

➤ **Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per l'anno 2006 (art. 15)**

La Legge Finanziaria dispone che i comuni, le loro forme associative, nonché i comprensori, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale, assicurando, complessivamente, per l'anno 2006 un contenimento dell'andamento tendenziale, a livello aggregato, della spesa corrente rispetto a quella risultante dai relativi bilanci per l'esercizio finanziario 2004, nella misura dell'1% rispetto alla spesa corrispondente riferita all'anno 2004, prevista dall'accordo di cui all'art. 81 dello Statuto Speciale e nel quale sono definite le modalità per l'attuazione dell'obiettivo di contenimento della spesa con particolare riferimento a: 1) divieto di assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazione dal servizio per pensionamento; 2) coordinamento della provvista di credito per gli enti locali; 3) contenimento delle spese correnti diverse da quelle per il personale (vedasi acquisto di beni e servizi e contratti d'opera intellettuale); 4) le iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio degli enti locali.

Inoltre, viene ribadito come, in base all'art. 17, comma 101, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 relativa a "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 - Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino- Alto Adige" spetti all'organo di revisione la verifica ed il controllo degli adempimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché l'espressa menzione nella relazione allegata al bilancio.

➤ **Assegnazione delle risorse ai comuni (art. 16).**

Per l'anno 2006 gli importi da assegnare ai Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) sono quantificati nella tabella A allegata alla legge finanziaria.

In particolare, l'ammontare dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'esercizio considerato è pari ad euro 468.108.377,27, di cui euro 246.347.358,12 per spese correnti ed euro 221.761.019,15 per spese in conto capitale.

L'ammontare dei trasferimenti, previsti nella legge finanziaria, in materia di finanza locale per l'esercizio 2005 era pari ad euro 454.107.497,60, di cui euro 242.181.447,49 per spese correnti ed euro 211.926.050,00 per spese in conto capitale.

Con lo stesso articolo vengono anche sostituiti gli articoli 2 - Autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della Provincia - e 3 - Procedura per la definizione dell'accordo in materia di finanza locale - della Legge Provinciale n. 36/1993.

Si espone di seguito il raffronto dei trasferimenti di materia di finanza locale previsti nelle leggi finanziarie della Provincia di Trento dall'esercizio 2004 a quello considerato:

SPESE CORRENTI	2004 ³⁷	2005 ³⁸	2006 ³⁹
Trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	223.161.000,00	232.951.528,00	234.815.140,00
Interventi di informatizzazione in favore dei comuni	1.838.590,00	1.899.919,49	1.532.218,12
Fondo per il miglioramento della convivenza civile (art. L.P. n. 6/2001)	2.582.290,00	7.330.000,00	10.000.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI	227.581.880,00	242.181.447,49	246.347.358,12

SPESE IN CONTO CAPITALE	2004	2005	2006
Fondo per gli investimenti programmati nei comuni	165.079.036,00	128.150.487,65	99.454.115,45
Fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale	9.748.767,00	53.494.990,05	92.395.262,05
Fondo ammortamento mutui	4.875.354,00	2.652.523,14	2.038.455,38
Trasferimenti sulle leggi di settore di cui all'art. 14 della L.P. n° 3/1998	13.952.600,00	6.963.000,00	2.721.000,00
Fondo provinciale per la montagna (art. 3 L.P. n° 17/1998)	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Integrazione del fondo per lo sviluppo locale (art. 16, c. 3 bis, L.P. n° 36/1993)	17.500.000,00	4.168.122,37	8.508.122,37
Fondo per il miglioramento della convivenza civile (art. L.P. n° 6/2001)	1.291.150,00	2.000.000,00	1.500.000,00
Integrazione straordinaria del fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale per interventi di prevenzione calamità (art. 16 L.P. 36/1993)	8.000.000,00	7.000.000,00	5.802.137,00

³⁷ Art. 13, Legge Provinciale 1 agosto 2004, n. 5 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento (Legge Finanziaria);

³⁸ Art. 19, Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia Autonoma di Trento (Legge Finanziaria);

³⁹ Art. 16, comma 1, Legge Provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (Legge Finanziaria)

Finanziamenti per interventi compresi nei Patti Territoriali (art. 12 ter, L.P. n° 4/1996)	3.392.000,00	4.496.926,90	5.941.926,90
Interventi per la realizzazione del progetto connettività a banda larga			400.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	228.838.907,00	211.926.050,11	221.761.019,15
TOTALE COMPLESSIVO	456.420.787,00	454.107.497,60	468.108.377,27

➤ **Normalizzazione dei sistemi contabili (art. 18)**

La citata disposizione modifica l'art. 20 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 con l'introduzione del comma 1 bis, ove si prevede, al fine di agevolare il monitoraggio dell'andamento della finanza locale, la promozione da parte della Provincia di un sistema omogeneo di contabilità degli enti locali, onde consentire la graduale normalizzazione dei sistemi contabili, anche con riferimento agli enti collegati. Il progetto prevede l'elaborazione di un unico sistema contabile, dimensionato alle peculiarità degli enti locali interessati, anche al fine di favorire una maggiore trasparenza e significatività dei bilanci.

➤ **Partecipazione della Provincia al capitale della società incaricata della progettazione e della costruzione del tunnel ferroviario del Brennero (art. 20).**

Ai sensi dell'art. 20 della Legge Finanziaria, al fine di garantire il coinvolgimento della Provincia autonoma di Trento, nell'ambito dei soggetti incaricati della costruzione o della gestione del tunnel ferroviario del Brennero, è stata autorizzata la partecipazione, diretta o indiretta, della Giunta Provinciale al capitale delle società costituite per la progettazione, per la costruzione ed eventualmente per la gestione dello stesso tunnel.

Tale azione prevede un impegno finanziario pari ad euro 6.500.000,00.

CAPO III

➤ **Disposizioni in materia di entrate e tributi**

➤ **Disposizioni in materia di IRAP per l'anno 2006 (art. 27).**

- A decorrere dal periodo di imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2006 non risultano più esentate dal pagamento dell'IRAP le ONLUS (individuate ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- **Tributo provinciale sul turismo (artt. 31, 32 e 33)**

In forza dell'art. 32 è stato istituito il Tributo provinciale sul turismo dovuto, annualmente, da coloro che beneficiano degli effetti della promozione turistica in quanto esercitano abitualmente attività economiche nel settore del turismo o svolgono, in forma non imprenditoriale, attività di ospitalità e di locazione ad uso turistico in provincia di Trento.

Tale tributo è calcolato, secondo quanto disposto dal successivo art. 33, sulla base del volume d'affari dell'anno precedente, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dello specifico Regolamento di esecuzione al quale fa rinvio il comma 8 per la fissazione dei termini e delle modalità di accertamento e riscossione nonché di recupero, rimborso ed applicazione delle sanzioni.

Le risorse derivanti dall'applicazione del tributo considerato saranno destinate ad alimentare il fondo integrativo per il finanziamento della promozione turistica, istituito ai sensi dell'art. 31 della stessa legge, disposizione quest'ultima che ne prevede anche la ripartizione, al netto degli oneri di gestione, a favore dei soggetti beneficiari individuati ai sensi della vigente disciplina in materia di promozione turistica.

CAPO IV

- **Disposizioni in materia di contabilità**
- **Sostituzione dell'art. 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (art. 35)**

La citata disposizione ha previsto l'integrale sostituzione del testo dell'art. 26 della legge di contabilità provinciale in materia di legge finanziaria, apportando alla disciplina in questione importanti modificazioni. In primo luogo, la nuova legge finanziaria, a partire dall'esercizio 2007, potrà contenere disposizioni di natura ordinamentale o organizzativa, prima escluse dal disposto del secondo comma dell'ex art. 26, sebbene negli stretti limiti ivi previsti.

Il contenuto obbligatorio della legge finanziaria è fissato nelle lettere da a) a l) del comma 3 del testo novellato dell'art. 26⁴⁰ che prevede, inoltre, un contenuto *necessario* anche per la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge finanziaria.

Quest'ultima relazione deve evidenziare, tra le altre cose, la conformità delle disposizioni contenute nel predetto disegno di legge a quella che è la disciplina vigente in materia di finanziaria provinciale, in particolare, per quanto attiene alla strumentalità delle disposizioni nella stessa contenute alla realizzazione degli effetti finanziari o di sostegno all'economia.

L'art. 36 ha previsto, fra le altre cose, che per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, in deroga a quanto disposto dall'art. 71 della legge n. 7/1997, la Giunta può accertare le economie di spesa conseguenti all'annullamento dei residui passivi relativi ad esercizi finanziari antecedenti al 2005, con contabilizzazione delle stesse fra le entrate di bilancio.

3.2. Coerenza della legge di bilancio e della legge finanziaria con le disposizioni vigenti in materia di contabilità provinciale.

Il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio considerato è stato presentato, corredato dalla relazione di accompagnamento e dal Documento di attuazione del Programma di Sviluppo Provinciale⁴¹, al Consiglio Provinciale il 28 ottobre 2005, ed è stato

⁴⁰ art. 26 nel testo novellato:

- a. autorizzazioni o riduzioni di spesa.....;
- b. determinazione delle quote di spesa da iscrivere in ciascun degli anni considerati relative a leggi che dispongono spese la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
- c. modificazioni delle norme in vigore che incidono su autorizzazioni di spesa;
- d. modificazioni testuali delle norme in vigore che incidono su contributi, finanziamenti, trasferimenti comprese quelle che autorizzano la costituzione o la partecipazione della Provincia a società;
- e. disposizioni inerenti la finanza locale;
- f. disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto di stabilità interno e dalla manovra di finanza pubblica dello Stato ;
- g. disposizioni sulla dotazione del personale provinciale ;
- h. disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi ed altre entrate della Provincia;
- i. proroghe o differimenti di termini;
- j. modifiche o integrazioni testuali di leggi provinciali finalizzate ad adeguarle alle leggi statali che vincolano la Provincia;
- k. modifiche o integrazioni testuali di leggi provinciali finalizzate ad adeguarle alle comunitarie in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;
- l. abrogazioni espresse di leggi provinciali superate, delegificate o non più applicate.

⁴¹ Documento redatto ai sensi dell'art. 11 bis della legge provinciale n. 4/1996, introdotto dall'art. 6, comma 7, della legge provinciale n. 1/2002.

approvato con legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 21, entro il termine di cui all'art. 12, comma 1, della legge di contabilità provinciale (31 ottobre).

Ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell'art. 12 della legge di contabilità, la Giunta ha approvato, in data 30 dicembre 2005, un documento tecnico di accompagnamento e di specificazione che rappresenta lo strumento contabile per la gestione e la rendicontazione in quanto articolato in capitoli che costituiscono, in tal sede, l'unità fondamentale di classificazione del bilancio.

Nel bilancio di previsione 2006, alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 78/*bis*⁴² della legge di contabilità, sono indicati, in apposite tabelle:

- 1) la spesa per il personale a carico diretto del bilancio della Provincia, pari rispettivamente ad euro 625.080.000,00 (2006), euro 632.620.000,00 (2007) ed euro 632.620.000,00 (2008), inclusi gli importi indicati al successivo punto 2;
- 2) il Fondo oneri per la contrattazione (comparto autonomie locali e comparto scuola) pari ad euro 13.897.000,00 per l'2006 ed euro 24.169.000,00 sia per l'anno 2007 che per il 2008;
- 3) le unità fisiche di personale a tempo indeterminato in servizio, distinte per figura professionale, il cui totale è pari a 6.555 (dati riferiti al 30 settembre 2005);
- 4) la struttura organizzativa esistente al 30 settembre 2005;
- 5) il numero dei docenti della scuola, distinti per grado (2.745 alle elementari, 1.573 alle medie, 1.873 alle superiori) e 85 dirigenti, per un totale di 6.276 (dati al 30 settembre 2005);
- 6) la spesa del personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel quinquennio 2003/2007, pari ad euro 350.395.371,73 (a consuntivo) per l'anno 2003, e, in previsione, ad euro 343.949.577,00 per l'anno 2004, ad euro 349.600.000,00 per gli anni 2005 e 2006, nonché 341.561.000,00 per il 2007. Tali importi sono comprensivi degli oneri contrattuali pari ad euro 19.036.564,73 (2003), euro 343.949.577,00 (2004), euro 17.500.000,00 (2005) ed euro 8.039.000,00 (2006);

⁴² L'articolo stabilisce: "Il bilancio pluriennale della Provincia indica, in apposite parti descrittive, l'ammontare globale della spesa di personale a qualsiasi titolo prevista in ciascun anno di riferimento con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali, la struttura organizzativa, l'organico complessivo, nonché le dotazioni di personale effettivamente in servizio".